



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS-SAN FRANCESCO”

Via Vittorio Veneto - Tel. 0831/841735

72021 Francavilla Fontana (Br)

Cod. Fiscale: 91071320740 - Codice Meccanografico: BRIC82700T

E-mail: bric82700t@istruzione.it E-mail certificata: bric82700t@pec.istruzione.it

A tutti i docenti
AL DSGA
Al Personale ATA
Albo on line

Delibera del Collegio Docenti n. 13 del 23.09.2025

Delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 02.10.2025

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Art. 1 – Principi

Il Terzo Istituto Comprensivo “De Amicis – San Francesco”, con il presente Regolamento, s’impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995, legge 16 Gennaio 2003 n. 3).

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell’interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti della scuola, sancito in generale dall’art. 137 del Trattato di Nizza, dall’art. 32 della Costituzione e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

La scuola, inoltre, coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto, il presente Regolamento è redatto anche con finalità educative e si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori e istituzioni obiettivi, strategie e azioni d’informazione e sensibilizzazione

Art. 2- Locali soggetti al divieto di fumo

È stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali e nelle pertinenze dell’Istituto (cortili, porticati, etc.). Nei locali interni sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l’indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

È tassativamente vietato sostare per fumare sulle scale di emergenza e davanti alle uscite, che devono sempre essere lasciate sgombre.

Art. 3- Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Il Dirigente scolastico individua con proprio provvedimento i responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995. Gli incarichi sono attribuiti al personale operativamente più presente e a contatto con il pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.

È compito dei responsabili:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile nei luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di contestazione
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore del Terzo Istituto Comprensivo "De Amicis – San Francesco" di Francavilla Fontana (fornitori, esperti, etc) e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Art. 4- Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 1000.

A norma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è possibile il pagamento, con effetto liberatorio, della somma pari a € 55,00 (corrispondente al doppio del minimo in quanto più favorevole rispetto alla terza parte del massimo della sanzione), oltre alle spese di notificazione (qualora il verbale venga spedito per raccomandata). Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Terzo Istituto Comprensivo "De Amicis – San Francesco" di Francavilla Fontana (BR))

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della scuola.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. Per gli studenti che non rispettino il divieto, oltre a comminare il provvedimento disciplinare, che consisterà in una sanzione disciplinare scritta, il D.S. informerà la famiglia.

Art. 5- Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della violazione e alla redazione in duplice copia del relativo verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I moduli di contestazione saranno tenuti, a disposizione del personale preposto all'applicazione del divieto, presso la segreteria della scuola.

In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante Raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria podestà.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di riferire al D.S. con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, che procederà alla notifica alla Prefettura di Brindisi, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991.

Art. 6 – Sigarette elettroniche e spazi aperti.

Si riporta integralmente (e se ne applicano i contenuti) l'art. 4 del Dl 104 del 2013, convertito in L. 128 del 8 novembre 2013

Art. 4

(Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione".

1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non puo' rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attivita' formative finalizzate all'educazione alla salute.

Art. 7- Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Il Presente Regolamento è immediatamente valido, sottoposto al Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del _____, con delibera n. ____

I Docenti di scuola secondaria di 1° grado avranno cura di informare gli alunni del presente Regolamento.

La Dirigente Scolastica

Anna Maria Nacci

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS-SAN FRANCESCO”

Via Vittorio Veneto - Tel. 0831/841735
72021 Francavilla Fontana (Br)
Cod. Fiscale: 91071320740 - Codice Meccanografico: BRIC82700T
E-mail: bric82700t@istruzione.it E-mail certificata: bric82700t@pec.istruzione.it

A tutti i Docenti
AL DSGA
Al Personale ATA
Ad altro personale non docente
Albo on line

OGGETTO: REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO DEL TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS – SAN FRANCESCO” - A.S. 2025/2026

Sul sito nella sezione *Regolamenti* è pubblicato il Regolamento sul divieto di fumo approvato dal Consiglio d'Istituto il 02.10.2025 con delibera n. ____.

Si allega prospetto (allegato B) recante i nominativi dei preposti alla vigilanza e all'accertamento delle eventuali infrazioni.

Si prega di rispettarne ogni sua parte.

Gli accertatori utilizzeranno l'allegato A, che riceveranno insieme alla nomina, quale verbale di accertamento.

Allegato B

Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni

Plesso “San Francesco” – Scuola Sec. di I grado – Francavilla Fontana (BR)

Piano terra	Prof.ssa Campolattano Marisa
Primo piano	Prof.ssa Argentiero Silvia
Secondo piano	Prof. Fullone Cosimo

Plesso “De Amicis” – Scuola Primaria – Francavilla Fontana (BR)

Piano terra	Ins. De Filippis Filomena
Primo piano	Ins. Montanaro Maria

Plesso “D’Annunzio” – Scuola Infanzia – Francavilla Fontana (BR)

Piano terra	Ins. De Gaetani Leonarda
-------------	--------------------------

Plesso “Rousseau” – Scuola Infanzia – Francavilla Fontana (BR)

Piano terra	Ins. Tomasi Marcella
-------------	----------------------

Plesso “Piaget” – Scuola Infanzia – Francavilla Fontana (BR)

Piano terra

Ins. Bungaro Teresa

La Dirigente Scolastica

Anna Maria NACCI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS-SAN FRANCESCO”

Via Vittorio Veneto - Tel. 0831/841735
72021 Francavilla Fontana (Br)
Cod. Fiscale: 91071320740 - Codice Meccanografico: BRIC82700T
E-mail: bric82700t@istruzione.it E-mail certificata: bric82700t@pec.istruzione.it

Allegato B

Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni

Plesso “San Francesco” – Scuola Sec. di I grado – Francavilla Fontana (BR)

Piano terra	Prof.ssa Campolattano Marisa
Primo piano	Prof.ssa Argentiero Silvia
Secondo piano	Prof. Fullone Cosimo

Plesso “De Amicis” – Scuola Primaria – Francavilla Fontana (BR)

Piano terra	Ins. De Filippis Filomena
Primo piano	Ins. Montanaro Maria

Plesso “D’Annunzio” – Scuola Infanzia – Francavilla Fontana (BR)

Piano terra	Ins. De Gaetani Leonarda
-------------	--------------------------

Plesso “Rousseau” – Scuola Infanzia – Francavilla Fontana (BR)

Piano terra	Ins. Tomasi Marcella
-------------	----------------------

Plesso “Piaget” – Scuola Infanzia – Francavilla Fontana (BR)

Piano terra	Ins. Bungaro Teresa
-------------	---------------------

Il dirigente scolastico
Anna Maria NACCI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*

Allegato A
VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003
VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA legge 24.11.1981 n. 689

Il giorno.....del mese..... nell'anno.....alle ore..... nei locali
del.....il sottoscritto.....incaricato
dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che il Sig..... nato a..... il
..... residente a....., **HA VIOLATO** le disposizioni
contenute nella Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3, avendo constatato che lo
stesso stava fumando all'interno.....

L'interessato all'atto della contestazione

dichiara:.....
.....

MODALITA' DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi della violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge.

Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

_ 55 Euro in quanto violazione semplice

_ 110 Euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

La somma sopraindicata dovrà essere versata a (citare l'Autorità competente a ricevere l'importo)....., utilizzando

(indicare).....,trasmette
ndo copia della ricevuta di pagamento alla (indicare ufficio della scuola, indirizzo e telefono).....Trascorsi i suddetti termini

saranno adottati i provvedimenti di cui al 2° comma dell'art. 18 della L.689/81, quali l'ingiunzione di pagamento della somma dovuta da parte di (citare l'Autorità competente a ricevere l'importo)

Si fa presente che per l'art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando

a.....(citare l'Autorità competente a ricevere il rapporto) scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.

IL VERBALIZZANTE

L'INTERESSATO